



MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI
N. 1 INCARICO DI RICERCA
ai sensi dell'art. 22-ter, comma 4, della Legge 30 Dicembre 2010

Art. 1 - OGGETTO

E' indetta una procedura per il conferimento diretto di n. 1 incarico di ricerca nel Gruppo Scientifico Disciplinare - GSD 02/PHYS-03 - Fisica sperimentale della materia e applicazioni - Settore Scientifico Disciplinare – SSD PHYS-03/A - Fisica sperimentale della materia e applicazioni di durata di **2 anni** ai sensi del Regolamento di Ateneo per il conferimento di Incarichi di ricerca ai sensi dell'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010 n. 240.

L'importo dell'incarico di ricerca è pari a **€ 34.049,45** comprensivo degli oneri a carico del percipiente.

Il conferimento dell'incarico comporta la realizzazione, presso il Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia e sotto la guida del **Prof. Matteo Clerici**, Responsabile della Ricerca, del programma di ricerca dal titolo **“Ricerca di soluzioni ottiche avanzate per la gestione di sorgenti luminose artificiali finalizzate alla riproduzione della luce naturale”** e delle attività sinteticamente riportate:

Nell'ambito del progetto di ricerca RecoverAI, il ricercatore contribuirà allo sviluppo di soluzioni ottiche idonee alla realizzazione di dispositivi di illuminazione conformi ai requisiti progettuali.

In particolare, partendo dalle tecnologie attualmente disponibili per la riproduzione della luce naturale, analizzerà e svilupperà soluzioni alternative in grado di soddisfare i requisiti di compattezza ed efficienza, migliorando al contempo la collimazione e l'uniformità del fascio mediante l'impiego di design ottici avanzati e l'utilizzo di software di simulazione numerica per la modellizzazione dei sistemi ottici.

I risultati ottenuti saranno valutati sulla base dei parametri sopra indicati e in integrazione con materiali diffusori nanostrutturati, al fine di garantire un'esperienza d'uso in linea con gli standard di mercato e con i requisiti previsti dal progetto per gli utenti finali.

La ricerca sarà svolta presso il Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia dell'Università degli Studi dell'Insubria sito in Via Valleggio, 11 – Como (Italia).

Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare alla procedura i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza dell'avviso, di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca prevista dalla presente selezione e in possesso di uno dei seguenti titoli di studio da non più di sei anni:

- Laurea Magistrale in Fisica (LM-17) o in Modellistica Matematico/Fisica per l'Ingegneria (classe LM-44) conseguita ai sensi del D.M. 270/2004
- analogo titolo accademico equivalente conseguito all'estero e riconosciuto equipollente al titolo italiano dalle competenti autorità accademiche.





Costituiranno titoli preferenziali:

- Competenze nel design di componenti ottici anche tramite uso di software specializzati quali Zemax, Ansys SPEOS, Ligh Tools
- Esperienza con luci LED e loro collimazione
- Esperienza con micro-ottiche

I titoli di studio conseguiti all'estero, che non siano già stati dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione vigente, verranno valutati dal Responsabile della Ricerca unicamente ai fini della selezione e al solo fine del conferimento dell'incarico.

Per l'ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso dei seguenti requisiti:

- non essere escluso dall'elettorato politico attivo
- non essere esclusi dal godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza
- non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso.

Ai sensi dell'art. 22-ter della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, i candidati non devono avere superato o essere in procinto di superare il limite massimo consentito di tre anni (anche non continuativi) di incarico di ricerca conferito al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse, compresi eventuali rinnovi o proroghe.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Non possono partecipare alla procedura di selezione coloro che si trovino in una delle seguenti situazioni:

- il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
- coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240
- coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento richiedente l'incarico, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

L'Università degli Studi dell'Insubria può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3 - INCOMPATIBILITÀ

Gli incarichi di ricerca non sono compatibili con:

- la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA)
- la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca legati all'incarico



- la titolarità di ex assegni di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240 nel testo previgente, anche presso altre Università o enti pubblici di ricerca
- i contratti di ricerca di cui all'art. 22, gli incarichi post-doc di cui all'art. 22-bis e i contratti di cui all'art. 24 della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240
- qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, anche part-time, sia pubblico che privato.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli artt. 22, 22-bis e 22-ter e dei contratti di cui all'art. 24 della Legge 30 Dicembre 2010, n. 240, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del DPR n. 382/1980, e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.

Il vincitore della procedura è tenuto a presentare all'atto della sottoscrizione del contratto apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante eventuali incarichi fruiti e l'assenza di elementi di incompatibilità assumendosi l'impegno di comunicare tempestivamente ogni successiva variazione.

Art. 4 – MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE

La manifestazione di interesse, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia dell'Università degli Studi dell'Insubria, via Valleggio, 11 – 22100 - Como, redatta in carta libera utilizzando il modello allegato al presente avviso (Allegato A – Manifestazione di interesse), deve pervenire **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 Giugno 2026** attraverso una delle seguenti modalità:

- **trasmessa a mezzo e-mail** all'indirizzo segreteria.dipsat@uninsubria.it con firma autografa scansita con allegata copia della carta di identità entro il giorno di scadenza dell'avviso.
Nell'oggetto del messaggio deve essere indicato: “Manifestazione d'interesse per il conferimento dell'incarico di ricerca - Codice DiSAT2026 – idr001”

oppure

- **trasmessa a mezzo PEC** all'indirizzo segreteria.disat@pec.uninsubria.it firmata digitalmente oppure con firma autografa scansita con allegata copia della carta di identità entro il giorno di scadenza dell'avviso. Nell'oggetto del messaggio deve essere indicato: “Manifestazione d'interesse per il conferimento dell'incarico di ricerca - Codice DiSAT2026 – idr001”

I documenti informatici privi di firma digitale o di firma autografa scansita (stampare i documenti, apporre la firma autografa estesa e leggibile, effettuarne la scansione integrale in formato .pdf) saranno considerati, in armonia con la normativa vigente, come non sottoscritti. Si ricorda, infine, che la ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC, per cui non risulta necessario chiamare gli uffici universitari o spedire ulteriori e-mail per sincerarsi dell'arrivo, che è già di per sé certificato, ne risulta necessario spedire successivamente alcunché di cartaceo.

Si precisa che la posta elettronica certificata non consente la trasmissione di allegati che, tutti insieme, abbiano una dimensione pari o superiore a 37 MB. Pertanto, il candidato che debba trasmettere allegati che superino tale limite, dovrà trasmettere con un primo invio la manifestazione di interesse precisando che gli allegati o parte di essi saranno trasmessi con successivi invii entro il termine perentorio per la presentazione e sempre tramite PEC.



Per le manifestazioni d'interesse presentate tramite e-mail e PEC devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni o codici eseguibili, preferibilmente pdf e tiff, oppure non proprietari come odf txt e xml. Vanno invece evitati formati proprietari (doc, xls, etc.).

L'Università non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i documenti trasmessi tramite e-mail o PEC non siano leggibili.

Saranno dichiarate inammissibili le manifestazioni d'interesse prive della sottoscrizione del candidato o consegnate direttamente, pervenute, trasmesse oltre il termine di scadenza dell'avviso.

L'Università non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni dei recapiti da parte del candidato oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dei recapiti indicati nella domanda, né eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

La manifestazione d'interesse deve essere compilata in tutte le sue parti ed **includere obbligatoriamente:**

- **curriculum vitae firmato e datato** con l'indicazione dei titoli culturali, scientifici e professionali posseduti dal candidato atti a dimostrare il possesso dei requisiti e delle competenze richieste
- **autocertificazione dei titoli posseduti** ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (allegato B*)
- **documenti e titoli utili a comprovare la qualificazione** in relazione alla collaborazione proposta, quali diplomi di specializzazioni, attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post lauream, conseguiti in Italia o all'estero, allo svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, borse o incarichi, sia in Italia che all'estero, esperienze professionali riguardanti l'oggetto dell'incarico, mediante copia dichiarata conforme all'originale ovvero mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (allegato B*);
- **eventuale elenco pubblicazioni scientifiche** con indicazione della data e del luogo di pubblicazione o della lettera di accettazione dell'editore;
- **copia fotostatica del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità.**

* I cittadini stranieri residenti in Italia possono avvalersi dell'autocertificazione di cui sopra, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani (art. 3 D.P.R. n. 445/2000).

* I cittadini stranieri non residenti in Italia non possono avvalersi in alcun modo dell'istituto dell'autocertificazione (art. 3 D.P.R. n. 445/2000).

Titoli, certificati e pubblicazioni prodotti con modalità difformi rispetto a quanto sopra indicato non verranno presi in considerazione. In applicazione delle norme in materia di autocertificazione, l'Università procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

È considerata validamente prodotta esclusivamente la documentazione pervenuta entro il termine perentorio indicato dall'avviso. Non è ammissibile l'introduzione nella valutazione concorsuale di titoli conseguiti o presentati successivamente alla data di scadenza dell'avviso.

Ogni candidato potrà presentare una sola domanda.

Tutte le comunicazioni relative al presente avviso saranno pubblicate, con valore di notifica a tutti gli effetti, all'Albo Ufficiale di Ateneo e nel sito web di Ateneo www.uninsubria.it.



Art. 5 – VALUTAZIONE

La valutazione delle manifestazioni di interesse è svolta dal Responsabile della Ricerca e potrà essere integrata da eventuali approfondimenti (colloquio), in seduta pubblica, utili ad accertare l'esperienza professionale, l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto dell'incarico.

In tal caso i candidati saranno avvertiti della data del colloquio con almeno 5 giorni di anticipo mediante e-mail e il colloquio sarà sostenuto con modalità a distanza mediante supporti informatici audio e video, previo riconoscimento dell'identità del candidato.

La mancata presentazione al colloquio è considerata esplicita e definitiva manifestazione di volontà del candidato a rinunciare alla procedura.

A seguito della valutazione, il Responsabile della Ricerca individua i candidati idonei a svolgere le attività previste, formulando per ognuno di essi un giudizio complessivo.

Per ciascun incarico seleziona, tra i candidati giudicati idonei, il candidato ritenuto maggiormente qualificato a svolgere l'attività oggetto dello stesso, motivando adeguatamente la scelta.

I giudizi espressi, le motivazioni delle scelte effettuate e la graduatoria di merito dei candidati idonei non selezionati sono inseriti in apposito verbale.

Gli atti della procedura di conferimento diretto sono approvati con Decreto del Direttore di Dipartimento.

La graduatoria ha validità di 120 giorni dall'approvazione degli atti e deve essere utilizzata per scorrimento nei seguenti casi:

- impossibilità di perfezionare il contratto per difetto dei requisiti dichiarati nella manifestazione d'interesse
- rinuncia alla stipula del contratto da parte del vincitore prima dell'avvio dell'attività.

Nel caso di rinuncia del candidato dopo l'avvio dell'attività ed entro i termini di validità della graduatoria, su richiesta del Responsabile, l'incarico può essere attribuito ai candidati successivi idonei in graduatoria, previa approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.

In caso di affidamento dell'incarico a candidato con cittadinanza extra UE la decorrenza è posticipata al perfezionamento della documentazione necessaria per l'avvio dell'attività di ricerca sul territorio nazionale.

Art. 6 - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

I candidati sono ammessi con riserva.

Comporta l'esclusione dalla partecipazione alla procedura:

1. le domande presentate con altre forme di invio diverse dalla modalità descritta all'art. 4
2. le domande prive della sottoscrizione del candidato secondo le modalità previste all'art. 3 dell'avviso
3. la mancanza dei requisiti di partecipazione
4. la mancanza della copia del documento di identità in corso di validità
5. la sussistenza di situazioni di incompatibilità.

L'esclusione è disposta con provvedimento motivato del Direttore di Dipartimento ed è comunicata all'interessato mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nella manifestazione di interesse.

Art. 7 - RINUNCIA DEL CANDIDATO ALLA PROCEDURA

L'eventuale rinuncia del candidato a partecipare alla procedura dovrà essere inviata solo ed esclusivamente per via telematica al Direttore di Dipartimento, tramite e-mail all'indirizzo segreteria.dipsat@uninsubria.it.



Art. 8 - RECLUTAMENTO E HRS4R

La selezione degli Incaricati alla Ricerca (o Recognised Researchers secondo la definizione europea) sarà conforme alla Carta Europea dei Ricercatori (ECR) e al Codice di condotta per il reclutamento di ricercatori (CCRR), i quali forniscono il quadro generale delle linee guida e dei requisiti per i ruoli, le responsabilità e i diritti di tali posizioni, garantendo che le procedure di selezione siano aperte, trasparenti e meritocratiche. L'Università degli Studi dell'Insubria ha ricevuto il riconoscimento di qualità europeo "HRS4R - Human Resources Strategy for Researchers" nel febbraio 2019: tale certificazione riconosce lo sforzo delle organizzazioni nell'attuazione della Carta e del Codice nelle loro politiche e prassi e, infine, individua quelle università e istituzioni che creano e promuovono un ambiente di ricerca stimolante e incoraggiante.

Art. 9 - CONTRATTO

L'esito della selezione è comunicato al vincitore dell'incarico che sarà invitato a stipulare il contratto di diritto privato entro un termine indicato, pena la decadenza.

L'incarico è conferito per la **durata di 2 anni** e potrà eventualmente essere rinnovato per periodi non inferiori ad un anno, previo parere positivo del Responsabile della ricerca, con approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.

Per i cittadini extracomunitari l'incarico decorrerà dall'ottenimento del permesso di soggiorno nel territorio italiano e dall'effettivo inizio dell'attività di ricerca.

Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Il conferimento dell'incarico comporta la realizzazione delle attività previste nell'ambito del progetto di ricerca oggetto della collaborazione sotto la guida del responsabile scientifico del progetto di ricerca.

Ciascun incarico di ricerca conferito al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse, ha la durata minima di un anno e massima, compresi eventuali rinnovi o proroghe, di tre anni, anche non continuativi.

Il termine massimo di cui al comma precedente è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea come quelli nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).

Ai fini del computo dei termini di cui ai commi precedenti non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi degli articoli 22, 22-bis, 22-ter, 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi.

Il titolare dell'incarico affrisce al Dipartimento richiedente, per lo svolgimento delle attività previste nel contratto.

Art. 10 - TRATTAMENTO ECONOMICO

L'importo dell'incarico di ricerca è pari a **€ 34.049,45** comprensivo degli oneri a carico del percipiente, con esclusione delle spese per la copertura assicurativa contro infortuni e la responsabilità civile, che sono a carico dell'Amministrazione, e delle eventuali spese di missione.

Il trattamento di missione del titolare dell'incarico di ricerca ricade sui fondi del Responsabile della ricerca o su quelli del Dipartimento, secondo le modalità previste dalla normativa di Ateneo in materia di missioni.



L'importo è erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.

Agli incarichi di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art.1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 11 - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO PER MATERNITÀ E MALATTIA

L'attività di ricerca è sospesa per maternità. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Durante il periodo di astensione legata al parto, le incaricate alla ricerca hanno diritto all'indennità di maternità erogata dall'INPS secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.

Il periodo di sospensione obbligatoria per maternità deve essere recuperato al termine della naturale scadenza del contratto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'attività e l'incarico devono essere sospesi per assenze per malattia superiori a 30 giorni consecutivi in un anno. Previo accordo con il Responsabile e nel rispetto degli eventuali limiti imposti dal finanziamento a disposizione, la scadenza del contratto sarà prorogata di un periodo pari alla sospensione di cui si è usufruito. I provvedimenti di sospensione sono disposti dal Direttore di Dipartimento.

Art. 12 - RECESSO DEL TITOLARE DELL'INCARICO DI RICERCA

Il titolare dell'incarico di ricerca ha facoltà di recedere dal rapporto, dandone preavviso al Responsabile della ricerca ed al Direttore di Dipartimento almeno 15 giorni prima tramite e-mail all'indirizzo segreteria.dipsat@uninsubria.it.

Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta; la mancata o tardiva comunicazione comporterà la trattenuta di una mensilità.

Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La cessazione del rapporto è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

È prevista la risoluzione del contratto, su segnalazione del Responsabile della ricerca e a seguito dell'accertamento dei fatti da parte Direttore del Dipartimento, sentito l'interessato, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento, nei seguenti casi:

- ingiustificato mancato inizio
- gravi e ripetute inadempienze
- violazione del regime delle incompatibilità stabilito dai precedenti articoli
- valutazione negativa espressa dal Consiglio di Dipartimento sull'attività
- violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 62/2013 e dal Codice etico, di comportamento e norme per l'integrità nella ricerca dell'Università degli Studi dell'Insubria.



I provvedimenti di risoluzione sono disposti dal Direttore di Dipartimento.

L'inosservanza delle disposizioni del regolamento, dell'avviso e del contratto comporta l'immediata decadenza del godimento dell'incarico e l'esclusione da eventuali rinnovi.

Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (Regolamento UE 2016/679 - GDPR), l'Ateneo si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura selettiva e dell'eventuale gestione del rapporto di collaborazione nel rispetto delle disposizioni vigenti come da informativa disponibile sul sito www.uninsubria.it.

**Art. 15 - INFORMATIVA SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

L'Ateneo, in attuazione della normativa in materia, ha adottato il proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e nominato il Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Il Piano Triennale è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ateneo alla pagina <https://www.uninsubria.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione>

Eventuali segnalazioni possono essere inviate all'indirizzo anticorruzione@uninsubria.it.

Art. 16 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento Amministrativo, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il Dott. Santo Zema, Responsabile Amministrativo del Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia dell'Università degli Studi dell'Insubria - tel. +39 031 238 6110 – e-mail: santo.zema@uninsubria.it

Art. 17 - NORME FINALI E INFORMAZIONI

Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

L'avviso sarà pubblicato, ai sensi del Regolamento di Ateneo per il conferimento di Incarichi di ricerca, all'Albo dell'Università e reso pubblico nel sito web di Ateneo, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.

Como, *data della firma digitale*

Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Michela Prest
Firmato digitalmente



Informativa per il trattamento dei dati personali di candidati a procedure di selezione

I dati personali forniti in relazione alla procedura di selezione in oggetto sono trattati in conformità Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 e al Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

La presente informativa è resa, ai sensi Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 a coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva in oggetto.

Titolare del Trattamento, Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del Trattamento è l'Università degli Studi dell'Insubria, nella persona del Magnifico Rettore, con sede legale in Varese (VA) Via Ravasi, 2, PEC: ateneo@pec.uninsubria.it.

Gli Interessati possono rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati per l'esercizio dei diritti previsti dal GDPR (artt. da 12 a 21) utilizzando il seguente indirizzo e-mail: privacy@uninsubria.it.

L'elenco aggiornato dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.

Oggetto del trattamento

I dati trattati sono i dati anagrafici, personali e particolari, di contatto (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, cittadinanza italiana), documento identità, contatti, curriculum vitae, eventuali disabilità, eventuali condanne penali, titoli, ecc., esiti concorso. da Lei forniti al momento dell'iscrizione alla procedura di selezione per permettere lo svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente in materia e delle eventuali successive procedure di conferimento.

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati

I dati da lei forniti saranno raccolti e trattati per il perseguimento della seguente finalità:

- a) svolgimento di tutte le attività necessarie per consentire la compilazione dei form per la presentazione delle domande di partecipazione ai bandi;
- b) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alle procedure selettive e dell'assenza di cause ostative alla partecipazione

Base Giuridica dei Trattamenti

La base giuridica del trattamento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) del GDPR, è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Può essere anche, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) la necessità di adempiere a compiti di interesse pubblico.

Modalità del trattamento

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, con l'ausilio di strumenti atti a registrare e memorizzare i dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell'interessato.

Periodo di conservazione dei dati

In relazione alle diverse finalità e agli scopi per i quali sono stati raccolti, i tuoi dati saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa di riferimento ovvero per quello strettamente necessario al perseguimento delle finalità. I dati personali inerenti l'anagrafica e i dati inerenti graduatorie o verbali sono conservati illimitatamente nel tempo anche per interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla normativa vigente (DPR 445/2000, D.lgs. 42/2004, DPCM 3 dicembre 2013).



Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Autorizzati

I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici dell'Università degli Studi dell'Insubria.

L'Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avviene presso l'Università e/o presso fornitori di servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati nominati quali Responsabili del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR.

L'elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento è conoscibile a mera richiesta presso la sede del titolare.

Trasferimento dati all'estero

Non sono previsti trasferimenti di dati all'estero.

Diritti dell'Interessato

Questi sono i diritti esercitabili nei confronti dell'Università degli Studi dell'Insubria (Titolare del trattamento):

- diritto di accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art.15 del GDPR,
- diritto di rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti,
- diritto di cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall'Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- diritto alla limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 18 del GDPR.
- diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell'instaurazione del rapporto
- diritto di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Per l'esercizio di questi diritti l'Interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati inviando la richiesta via mail all'indirizzo privacy@uninsubria.it.

Reclamo

L'Interessato ha inoltre diritto di avanzare un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it) o all'Autorità Garante dello Stato dell'UE in cui l'Interessato risiede abitualmente o lavora, oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione, in relazione a un trattamento che consideri non conforme.

Obbligatorietà o meno del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.